



E-Newsletter

1. Le news del mese	pag. 2
2. Commentario e approfondimenti	pag. 4
➤ Convertito il D.L. 11 sulle modifiche al C.D. superbonus	pag. 4
➤ Il C.D. decreto bollette	pag. 4
➤ Crediti Iva trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il I trimestre 2023	pag. 5
➤ Scade il prossimo 2 maggio 2023 il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2022	pag. 8
➤ In scadenza la comunicazione annuale delle operazioni in contanti legate al turismo relative all'anno 2022	pag. 10
➤ "Rottamazione" dei ruoli: scadenza istanze al 30 aprile 2023	pag. 10
➤ Esenzione Imu per gli "alloggi sociali"	pag. 12
➤ Al via le domande per le indennità una <i>tantum</i> per lavoratori autonomi e professionisti senza partita Iva	pag. 13
➤ Regime di non imponibilità Iva: sempre necessaria l'iscrizione al Vies	pag. 14
➤ Maggiorazione dall'esercizio 2023 dell'ammortamento dei fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio	pag. 17
➤ Disciplina delle dimissioni volontarie del lavoratore padre	pag. 18
➤ Versamento contributi Inps relativi a periodi di ferie 2021 per evitare sanzioni	pag. 18
➤ Obbligo di valutazione dei rischi e nomina del medico competente	pag. 19
3. Principali scadenze dal 16 aprile 2023 al 15 maggio 2023	pag. 20

I. LE NEWS DEL MESE

PUBBLICATA LA NUOVA GUIDA SULL'IMPOSTA DI BOLLO

L'Agenzia delle entrate pubblica la nuova guida sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche aggiornata al mese di marzo 2023. In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato, da 250 euro a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente anziché in modo frazionato, entro l'anno, il versamento dell'imposta di bollo. Come specificato dalla norma le novità sono in vigore a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023.

(Agenzia delle entrate, nuova guida sull'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

RESA NOTA LA PERCENTUALE DEL *BONUS* SISTEMI DI ACCUMULO

Con provvedimento n. 120748 del 5 aprile, l'Agenzia delle entrate fissa la percentuale per il *bonus* sistemi di accumulo da fonti rinnovabili. Sulla base delle domande presentate lo scorso mese il credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% dell'importo del credito richiesto.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 120748 del 5 aprile 2023)

ESITO DI UNA CONTROVERSIA: ISCRIZIONE DELLA SOPRAVVENIENZA

Con la risposta a interpello n. 264 del 21 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imputazione temporale delle sopravvenienze attive derivanti dall'esito di una controversia, in specie in riferimento ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, secondo l'Agenzia la sopravvenienza concorre alla determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, nell'esercizio in cui è stata contabilizzata.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 264 del 21 marzo 2023)

AUTORIZZATO IL LIMITE DI 85.000 EURO PER I FORFETTARI

In relazione all'incremento della soglia di ricavi e compensi per il regime forfetario, con la Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia a esentare dall'Iva i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non superi 85.000 euro.

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Decisione di esecuzione n. 664 del 21 marzo 2023)

RIDOTTA ALL'IMPOSTA NON VERSATA LA SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE

Con la sentenza n. 46 del 21 marzo scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'articolo 1, D.Lgs. 471/1997 che, nel prevedere, per l'omessa dichiarazione, una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, non specifica che essa va calcolata solo sul residuo dell'imposta ancora da pagare.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 21 marzo 2023)

COMUNICAZIONE DI LAVORI USURANTI PROROGATA AL 17 APRILE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha prorogato al 17 aprile 2023 il termine per l'invio delle comunicazioni di lavoro notturno e per l'adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti. Il termine per la comunicazione del lavoro a catena rimane fissato entro trenta giorni dall'inizio dello stesso.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - comunicato stampa del 29 marzo 2023)

CERTIFICAZIONE DI PARITÀ DI GENERE ED ESONERO CONTRIBUTIVO

I datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere, dovranno presentare la domanda di esonero contributivo, entro il 30 aprile 2023, per ottenere l'esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali.

(INPS messaggio n. 1269 del 2023)

NUOVO LIMITE MINIMO DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI

L'INPS stabilisce un nuovo limite di impignorabilità delle pensioni e detta specifiche regole in merito ai procedimenti esecutivi "pendenti".

È stato infatti rivisto il limite di impignorabilità delle pensioni collegato all'ammontare dell'assegno sociale che, invece di essere pari alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà è, oggi, corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale.

È stato inoltre previsto il limite minimo di 1.000 euro.

(INPS circolare n. 38 del 3 aprile 2023)

TASSI D'INTERESSE E SANZIONI INAIL

L'INAIL rende noti i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori:

- 9,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9% misura delle sanzioni civili.

(INAIL circolare n.10 del 2023)

II. COMMENTARIO E APPROFONDIMENTI

CONVERTITO IL D.L. 11 SULLE MODIFICHE AL C.D. SUPERBONUS

La L. 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023.

Di seguito le novità che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, sono entrate in vigore a decorrere dal 12 aprile 2023, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo	Contenuto
Articolo 01	Proroga termini spese per le persone fisiche
Articolo 1, comma 1, lettera a)	Divieto acquisto da parte delle P.A.
Articolo 1, comma 1, lettera a)	Modifiche all'utilizzo dei crediti da parte di banche e intermediari finanziari
Articolo 1, comma 1, lettera b)	Modifiche al concorso nel dolo da parte del cessionario
Articolo 2, commi 1-3- <i>quinquies</i>	Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
Articolo 2, comma 3- <i>sexies</i>	Modifiche rateizzazione crediti
Articolo 2- <i>bis</i>	Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati
Articolo 2- <i>ter</i>	Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese
Articolo 2- <i>quater</i>	Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, D.Lgs. 241/1997
Articolo 2- <i>quinquies</i>	Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito

IL C.D. DECRETO BOLLETTE

Il D.L. 34/2023, rubricato "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 ed entrato in vigore il successivo 31 marzo 2023. Il Decreto si compone di 25 articoli di cui si offre un quadro di sintesi in riferimento ai principali interventi.

Riferimento	Contenuto
Articolo 1	Rafforzamento <i>bonus</i> sociale elettricità e gas
Articolo 2, commi 1 e 2	Riduzione Iva nel settore gas
Articolo 3	Contributo in caso di prezzi del gas elevati
Articolo 4	Contributo straordinario per l'acquisto di energia e gas naturale alle imprese Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023 sono previsti i seguenti crediti: <ul style="list-style-type: none"> • Contributo imprese energivore • Contributo energia imprese • Imprese gasivore • Contributo gas imprese • Adempimenti • Utilizzo
Articolo 5	Contributo di solidarietà 2023
Articolo 6	Agroenergie

Articolo 7	Agevolazioni per interventi di risparmio energetico
Articolo 9	Iva <i>payback</i> dispositivi medici
Articolo 17	Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Articolo 18	Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale
Articolo 19	Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale
Articolo 20	Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione
Articolo 21	Interpretazione autentica di norme della c.d. tregua fiscale
Articolo 22	Spese di giustizia
Articolo 23	Causa speciale di non punibilità dei reati tributari

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2023

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale. In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al primo trimestre 2023 è fissato ordinariamente al 30 aprile ma slitta, in quanto giorno festivo, al successivo primo giorno lavorativo successivo e cioè al 2 maggio 2023.

In data 14 marzo 2023 è stata rilasciata la descrizione degli aggiornamenti che hanno interessato il modello che potrà essere utilizzato dal prossimo 1° aprile 2023.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale.

L'utilizzo è infatti possibile:

- solo dopo la presentazione del **modello Iva TR**, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del **modello Iva TR** se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il **modello Iva TR** munito del **visto di conformità** o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle **garanzie** in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni a esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una

differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;

- c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall'articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e in particolare: I trimestre ➔ entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di giorno festivo) II trimestre ➔ entro il 31 luglio 2023 III trimestre ➔ entro il 31 ottobre 2023

<p>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</p>	<p>Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; • per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline</p>
<p>Visto di conformità</p>	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre, con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste</p>
<p>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'articolo 38-<i>bis</i>, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-<i>bis</i>), D.P.R. 633/1972

SCADE IL PROSSIMO 2 MAGGIO 2023 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2022

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2023 relativa all'anno 2022 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2023, prorogato al 2 maggio in quanto primo giorno non festivo successivo.

Vediamo pertanto quali sono le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2022 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, il D.L. 50/2017 modificò gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato - poggiando sulle disposizioni comunitarie - che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i due seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione

- effettuazione dell'operazione (**c.d. presupposto sostanziale**)
- possesso (momento di ricezione) della fattura (**c.d. presupposto formale**)

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"

Con l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [chiarimento agenzia: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Al contrario, le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2022 solo nel 2023, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2023 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva

relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2024. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di “competenza”, ma in quello di ricezione.

Momento di ricezione per le fatture elettroniche

Vale la pena osservare che a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio. Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari che non hanno superato nel 2021 la soglia di euro 25.000 di ricavi o compensi incassati) e quindi, per esse, l'individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2022 ma registrate dopo il 2 maggio 2023

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2022 e ricevuta con data “certa” nel 2022, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2023 entro il prossimo 2 maggio 2023, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

Sul punto si è espressa l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2022 (esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativi all'anno 2022, vale a dire entro il 2 maggio 2023.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2023 (per quest'anno 2 maggio 2023), la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2023 (da presentare entro il 30 aprile 2024).

Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 2 maggio 2023, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2022.

IN SCADENZA LA COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO RELATIVE ALL'ANNO 2022

Da oltre un decennio (dal 2012) è prevista una deroga alle limitazioni riguardanti l'utilizzo dei contanti per gli acquisti posti effettuati da turisti con cittadinanza *extra UE / UE / SEE* non residenti in Italia presso commercianti al minuto e soggetti assimilati e agenzie di viaggio e turismo.

Per tali operazioni, nello specifico, l'articolo 3, D.L. 16/2012 fissa la speciale soglia entro la quale è ammesso l'uso del contante a 15.000 euro (soglia in vigore dal 1° gennaio 2019).



Si tenga presente che la soglia per l'utilizzo "*ordinario*" del contante in Italia era fissata a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 ed è stata innalzata a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023.

I commercianti al minuto, i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio e turismo che intendono beneficiare del limite di 15.000 euro per gli incassi in contanti da turisti stranieri devono:

- inviare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, in cui comunicare l'adesione alla deroga;
- acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto e una autocertificazione attestante la cittadinanza del cliente e la residenza;
- versare il denaro incassato il primo giorno feriale successivo all'operazione;
- inviare una comunicazione all'Agenzia delle entrate per le operazioni di importo superiore ad euro 1.000 e inferiori alla soglia di 15.000 euro.



Si rileva che nonostante la soglia minima debba fare riferimento al limite per l'utilizzo "*ordinario*" del contante (quindi, per il 2022, pari a 2.000 euro), le indicazioni presenti sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate continuano a fare riferimento a limiti non aggiornati e in particolare ai precedenti 1.000 euro validi fino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate relativamente agli incassi effettuati nel 2022 deve essere inviata:

- entro l'11 aprile 2023 per gli operatori che liquidano l'Iva mensilmente;
- entro il 20 aprile 2023 per gli operatori che liquidano l'Iva trimestralmente.

"ROTTAMAZIONE" DEI RUOLI: SCADENZA ISTANZE AL 30 APRILE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di pagare in maniera agevolata i ruoli a carico dei contribuenti (affidati all'agente della riscossione entro lo scorso 30 giugno 2022), attraverso una istanza di adesione da presentare in forma telematica tramite il sito dell'Agenzia delle entrate Riscossioni; si rammenta che la scadenza di presentazione dell'istanza è fissata al prossimo **30 aprile 2023**.

La rottamazione

Attraverso la definizione dei ruoli (cosiddetta Rottamazione *quater*) i contribuenti possono ottenere 2 vantaggi:

- sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, laddove presenti;
- pagamento in 18 rate trimestrali a partire dal prossimo 31 luglio, ricordando comunque che le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% del complessivo importo dovuto. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.

Per valutare la possibilità di accedere a tale definizione i contribuenti possono richiedere al concessionario della riscossione la propria situazione debitoria verificando i ruoli definibili e gli importi effettivamente dovuti fruendo della rottamazione. Si evidenzia che la richiesta del prospetto informativa non costituisce adesione ma si tratta unicamente di una verifica degli importi agevolabili; per fruire della rottamazione dei ruoli occorre successivamente presentare apposita istanza, la cui scadenza di presentazione è, come detto, il prossimo il 30 aprile.

I clienti di Studio interessati a valutare tale definizione nonché a farsi seguire nella presentazione della domanda, sono pregati di contattare il professionista di riferimento.

I recenti chiarimenti

Con la circolare n. 6/E/2023 l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire i propri chiarimenti in merito alle diverse ipotesi di definizione previste dalla Legge di Bilancio 2023; tra questi chiarimenti alcuni hanno riguardato anche la rottamazione dei ruoli.

Ruoli di sole sanzioni	Secondo l’Agenzia delle entrate, possono essere oggetto di definizione agevolata anche i ruoli di sole sanzioni amministrativo-tributarie. A tale fine, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla definizione.
Ruoli non definibili	Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione (ad esempio, debiti verso enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire alla presente definizione), gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione.
Rottamazioni precedenti – ruoli non definibili	Possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti rottamazioni purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente rottamazione in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione.
Rottamazioni precedenti – calcolo importi dovuti	Nel caso di adesione alla rottamazione quater in relazione a ruoli definiti con precedenti definizioni non perfezionate a causa di irregolarità di versamento delle rate, si tiene conto di quanto già versato a titolo di capitale, rimborso spese esecutive e di notifica.
Decadenza e nuova rateazione	Qualora il debitore dovesse decadere dalla rottamazione quater per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione, non sono presenti divieti alla presentazione di una successiva rateazione delle somme dovute.
Rateazioni irregolari in corso	In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, è possibile accedere alla rottamazione quater in relazione al residuo non ancora pagato.

ESENZIONE IMU PER GLI “ALLOGGI SOCIALI”

Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) è intervenuto per dare indicazioni operative per l'applicazione dell'esenzione Imu a favore degli immobili qualificabili come alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008. Si tratta di immobili di proprietà di istituti, normalmente edificati con contributi o altre agevolazioni pubbliche, che vengono locati a canone calmierato.

Si tratta di una previsione di assimilazione all'abitazione principale vigente da tempo (è presente nella nuova Imu vigente dal 2020, ma analoga disposizione era prevista con contenuto nella sostanza inalterato anche in precedenza), ma in relazione alla quale non sono mai state date indicazioni precise circa le modalità di applicazione.

Il chiarimento centrale contenuto nel documento di prassi in commento riguarda la gestione della fase di pre-assegnazione, quella nella quale l'immobile è temporaneamente inutilizzato a causa degli adempimenti amministrativi necessari all'assegnazione dell'immobile.

L'esenzione per gli alloggi sociali

La norma di riferimento per la “nuova Imu” applicabile dal 2020 è, come noto, la L. 160/2019; in particolare, il c. 741 si occupa di definire le fattispecie imponibili dei fabbricati e le ipotesi di esenzione.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 741, lettera b) fornisce la definizione di abitazione principale, mentre la successiva lettera c) elenca le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale (che, in quanto tali, conferiscono il diritto a fruire dell'esenzione dal pagamento dell'Imu).

Sul punto si ricorda che la circolare n. 1/DF ebbe modo di precisare che le assimilazioni di cui alla lett. c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio quelle fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell'ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lettera b).

All'interno dell'elencazione delle ipotesi di assimilazione di cui alla lettera c), il punto n. 3 stabilisce che si considerano abitazioni principali: *“i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale”*.

La richiamata circolare n. 1/DF/20 chiarì come la fattispecie degli alloggi sociali si distingue da quella degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), per i quali, a norma dell'articolo 1, comma 749, L. 160/2019, è prevista l'applicazione della detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria. Eventualmente, per questi ultimi, il Comune potrebbe anche prevedere l'applicazione di una specifica aliquota ridotta. Come detto, invece, è esclusa l'esenzione.

Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 contiene la definizione di alloggio sociale e individua le caratteristiche e i requisiti che gli immobili devono possedere per essere ricompresi in tale categoria.

Nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante, ai fini di qualificare l'assimilazione e innescare la conseguente esenzione:

- la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate dal DM 22 aprile 2008; e
- il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale (nel senso che l'assegnatario deve aver trasferito la residenza nell'immobile e deve averlo adibito ad abitazione principale).

In ragione di quest'ultimo requisito, la risoluzione in commento rileva come detta assimilazione debba circoscriversi ai soli casi in cui l'alloggio sociale sia effettivamente utilizzato dall'assegnatario come abitazione principale, mentre, al contrario, l'agevolazione debba escludersi per gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.

Il periodo di riassegnazione

La questione posta all'attenzione del Ministero dagli istituti che hanno proposto l'interpello che poi è sfociato nella risoluzione oggetto di commento, attiene alla circostanza che per

brevi periodi l'immobile potrebbe essere sfritto, non per volontà del locatore, ma al contrario per vicende legate all'avvicendamento degli utilizzatori.

Sul punto la risoluzione n. 2/DF puntualizza che l'agevolazione in questione si deve ritenere applicabile anche agli alloggi temporaneamente non locati, sulla base della circostanza che gli stessi possano risultare, per un determinato periodo di tempo, sfritti "per un evento indipendente dalla volontà del proprietario, al quale la norma in esame richiede esclusivamente di "adibire", cioè "destinare" l'immobile ad abitazione principale del conduttore".

L'elemento centrale valutato nella risoluzione è appunto il periodo di riassegnazione, che per questioni amministrative potrebbe anche estendersi per alcuni mesi; l'attività di assegnazione dell'alloggio sociale, infatti, è preceduta da operazioni tecnico-amministrative finalizzate all'individuazione dell'assegnatario.

Secondo il Mef, durante il periodo strettamente necessario all'espletamento di tali attività, l'agevolazione non viene meno, "poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal legislatore".

È però necessario che il Comune individui, con proprio regolamento, un lasso temporale, nel corso del quale dovrebbero essere svolte le attività strumentali all'individuazione dell'assegnatario, idoneo a giustificare il persistere dell'assimilazione ad abitazione principale ai fini Imu anche per l'alloggio sociale in corso di riassegnazione.

Secondo il Mef, dovrebbe considerarsi congruo, indicativamente, un periodo di quattro/sei mesi.

In alternativa, il Comune potrebbe prevedere, sempre in via regolamentare, la diminuzione, fino all'azzeramento, dell'aliquota di base, pari allo 0,86%, prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale, ex articolo 1, comma 754, L. 160/2019. Tale seconda soluzione, al pari della precedente, richiede comunque un intervento dell'ente locale: è necessario che, sempre con proprio regolamento, il Comune determini il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all'assegnazione dell'immobile.

AL VIA LE DOMANDE PER LE INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA

Aspetti generali

Con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023 l'Inps fornisce chiarimenti in merito alla indennità una tantum riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita Iva, iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps, il cui riconoscimento è previsto dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, come modificato dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022.

Al fine di godere di tale indennità quindi i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita Iva devono presentare i seguenti requisiti:

avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021
--

essere già iscritti alla gestione autonoma dell'Inps con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022
--

avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022
--

avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
--

non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022

non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti
--

Restano esclusi da questa agevolazione (in quanto destinatari di apposita previsione normativa):

- gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita Iva o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
- i soci di società o componenti degli studi associati.

L'ammontare della indennità è fissato in 2 importi:

- 200 euro per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro,
- 350 euro per i lavoratori che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Reddito 2021	Indennità
Non superiore a 35.000 euro	200 euro
Non superiore a 20.000 euro	350 euro

L'indennità è erogata dall'Inps previa domanda.

Presentazione della domanda

Per usufruire della agevolazione i lavoratori autonomi e i professionisti non titolari di partita Iva dovranno presentare domanda all'Inps in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023.

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Sostegni, sussidi ed indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione Strumenti > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondente alla categoria di appartenenza fra quelle indicate che si trovano raggruppate sotto la voce "Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA".

In alternativa al portale web dell'Istituto, l'indennità *una tantum* può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

L'indennità è rilasciata dall'Inps sulla scorta delle dichiarazioni del contribuente, sarà quindi cura dell'Istituto provvedere, in seguito alla erogazione, all'accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione. Nel caso di insussistenza dei requisiti previsti l'Inps avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.

Aspetti fiscali

L'indennità *una tantum* non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell'indennità in argomento non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA: SEMPRE NECESSARIA L'ISCRIZIONE AL VIES

Con la recente risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023, l'Amministrazione finanziaria ha esaminato le conseguenze derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro, precisando che se non ricorrono le condizioni per il regime di non imponibilità Iva (articolo 41, comma 1, lettera a) e lettera b), D.L. 331/1993) l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario comporta l'applicazione dell'Iva in Italia da parte del cedente nazionale. Viene altresì precisato che non ricorrono i requisiti per qualificare l'operazione alla stregua di una "vendita a distanza" se i beni non risultano spediti o trasportati a destinazione di una delle tre seguenti categorie di soggetti:

1. persone fisiche non soggetti d'imposta;

2. organismi internazionali e consolari;
3. cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (ad esempio i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione, i produttori agricoli in regime speciale, i soggetti passivi che applicano il regime del margine per i beni usati e gli enti che non sono soggetti passivi Iva).

Premessa

A norma dell'articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, le cessioni intracomunitarie sono non imponibili Iva solo se riguardano "cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta...". In particolare, affinché un'operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile devono sussistere congiuntamente tutti i requisiti previsti dal citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, vale a dire:

- la soggettività passiva ai fini Iva e in diversi paesi dell'Unione europea del cedente e del cessionario,
- il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni,
- l'onerosità dell'operazione,
- l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia e arrivo in un altro Stato membro.

Nota bene

Peraltro, affinché possa trovare applicazione la non imponibilità Iva, è richiesto che:

- il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso;
- i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro.

Soggetti obbligati all'iscrizione al Vies

Dal 1° gennaio 2020, l'iscrizione al Vies da parte dell'acquirente costituisce condizione sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie. Brevemente si rammenta che, sono tenuti all'iscrizione al Vies i soggetti passivi:

- che intendono effettuare acquisti e cessioni intra-UE di beni ai sensi degli articoli 38 e 41, D.L. 331/1993;
- che intendono fornire prestazioni di servizi intra UE rilevanti ai fini Iva nel Paese di destinazione ex articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 o ricevere prestazioni di servizi intracomunitarie, tenuto conto dell'articolo 18, Regolamento UE 282/2011 riguardo alla prova dello *status* di soggetto passivo del committente (circolare n. 39/E/2011).
- non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale.

Sono altresì tenuti all'iscrizione al Vies, in presenza di specifiche condizioni (articolo 38, comma 5, lettera c) e 6, D.L. 331/1993):

N.B.

- i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- gli enti non commerciali non identificati ai fini Iva;
- i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014 (circolare n. 10/E/2016).

Riassumendo, quindi, se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati Vies al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini Iva di cui al citato articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993 con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata a Iva in Italia, con applicazione dell'aliquota Iva interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Risposta a interpello n. 230 del 1° marzo 2023

Con la risposta a interpello n. 230/E/2023, l'Agenzia delle entrate si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al Vies del cessionario Ue in una vendita di beni destinati

in un altro Stato membro, ribadendo che l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto al Vies da parte del cessionario determina l'applicazione dell'Iva in Italia da parte del cedente nazionale.

N.B.

La questione affrontata dall'Agenzia delle entrate in sede di interpello riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell'UE, alcuni di questi non presenti nella banca dati Vies. Per tali soggetti, la società italiana ritiene che non sia applicabile la disciplina delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), D.L. 331/1993, ma che sia applicabile la normativa sulle vendite a distanza di cui alla successiva lettera b) a mente della quale sono considerate cessioni non imponibili anche *"le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea..."*.

La disciplina delle vendite a distanza in sintesi

Brevemente si rammenta che, per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione:

- di persone fisiche non soggetti d'imposta;
- organismi internazionali e consolari individuati in conformità all'articolo 151, Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all'articolo 72, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- con esclusione dei beni soggetti ad accisa, di cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Nel novero dei cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa rientrano:

- i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
- i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
- i soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione;
- gli enti non soggetti passivi.

Le vendite a distanza sono rilevanti ai fini Iva nel Paese UE in cui è stabilito il cliente *"consumer"* e possono essere gestite con 2 modalità differenti da parte del fornitore nazionale, ossia:

- identificandosi ai fini Iva nei singoli Paesi comunitari in cui sono destinati i beni oggetto delle vendite a distanza ed in cui è stabilito il cessionario privato, ovvero;
- identificandosi tramite lo sportello Oss con il quale è possibile liquidare l'imposta dovuta nei singoli Stati membri in Italia.

Tornando al caso oggetto di interpello, l'Agenzia delle entrate ha affermato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società istante, che la disciplina delle vendite a distanza di beni non può applicarsi per le vendite a distanza di beni a favore di soggetti passivi UE non iscritti al Vies, mancando il requisito soggettivo del cessionario: la mancata iscrizione al Vies non può far assumere al cessionario (soggetto Iva in altro Stato UE) lo *status* di *"consumer"*, con conseguente necessità di applicare l'imposta in Italia.

N.B.

Viene affermato, infine, che la comunicazione di un numero di identificazione Iva valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma, mentre la valenza sostanziale dell'iscrizione al Vies assume rilievo solamente per le cessioni intracomunitarie a favore di cessionari soggetti passivi d'imposta, e non anche per quelle *"assimilate"* di cui all'articolo 41, lettera b), D.L. 331/1993 che disciplina le c.d. *"vendite a distanza"*.

MAGGIORAZIONE DALL'ESERCIZIO 2023 DELL'AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI DEI COMMERCianti AL DETTAGLIO

L'articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Il coefficiente applicabile alla quota di ammortamento dei 5 periodi di imposta dal 2023 al 2027 può essere incrementato fino al 6%.

Il provvedimento n. 89458 dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2023 ha definito l'ambito soggettivo e oggettivo della norma (non c'è pertanto alcun impatto sui bilanci dell'esercizio 2022 in corso di approvazione in queste settimane, in quanto la disposizione si applica dal 2023).

L'individuazione delle attività e dei fabbricati che possono fruire della maggiorazione

La disposizione si applica ai fabbricati strumentali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2023 e utilizzati dalle imprese che svolgono una delle attività contraddistinte dai seguenti codici Ateco:

- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

Il criterio per determinare se la maggiorazione spetta ad imprese che svolgono attività solo in parte riconducibili ai codici menzionati è quello della prevalenza: rapportando l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività menzionate al totale dei ricavi del Conto economico.

Le imprese che svolgono una delle attività "agevolabili" il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime della tassazione di gruppo, possono fruire della maggiorazione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori "agevolabili" aderenti al regime di tassazione di gruppo.

La maggiorazione derivante dalle quote di ammortamento incrementate imputate a conto economico negli esercizi dal 2023 al 2027 non deve essere rideterminata nell'ipotesi di vendita dei fabbricati strumentali (in ogni caso, però, il cessionario non acquisisce il diritto a fruire per il periodo residuo della maggiorazione delle quote di ammortamento).

Nel caso, invece, di operazioni di riorganizzazione aziendale che non danno luogo al realizzo di plusvalenze o minusvalenze, il soggetto avente causa dell'operazione straordinaria che opera nei settori "agevolabili" può continuare ad applicare la maggiorazione per il periodo residuo fino al 2027, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.

Le disposizioni relative alla maggiorazione delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i

successivi 4 periodi di imposta, sempre nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 2 e 3 del provvedimento n. 89458/2023.



Si segnala alla gentile Clientela che la norma prevista dall'articolo 1, commi 65-68, L. 197/2022, le cui disposizioni attuative sono inserite nel provvedimento n. 89458/2023, non introduce una deroga al criterio di cui all'articolo 109, comma 4, D.P.R. 917/1986: gli ammortamenti, pertanto, potranno essere dedotti fiscalmente solo se conseguenti all'iscrizione a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti.

DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL LAVORATORE PADRE

In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino (ove sussiste un divieto di licenziamento per motivi oggettivi), il lavoratore non ha l'obbligo di presentare le dimissioni on line, dovrà provvedere a comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro e convalidare le dimissioni presso la sede dell'Ispettorato territoriale del Lavoro.

La procedura di convalida deve essere effettuata anche dal lavoratore che ha adottato un minore ovvero lo ha preso in affidamento o, in caso di adozione internazionale.

Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino ha inoltre diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso.

Detto diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio, operativo dal 13 agosto 2022 oppure il congedo di paternità alternativo.

Il lavoratore padre dimissionario avrà anche diritto all'indennità di disoccupazione, ragion per cui il datore di lavoro dovrà corrispondere, all'INPS, il relativo Ticket licenziamento.

Si tratta del contributo NASpl che normalmente deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato, o in qualsiasi caso in cui l'interruzione del rapporto di lavoro darebbero diritto all'indennità di disoccupazione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l'accesso alla NASpl, ovvero qualora il datore di lavoro abbia conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.

In caso di dimissioni presentate dal primo e sino al terzo anno di vita del bambino, il lavoratore non ha l'obbligo di presentare le dimissioni on line, per cui basterà comunicare le dimissioni, al proprio datore di lavoro, per iscritto e procedere alla convalida presso l'ispettorato del lavoro.

In questo caso però il lavoratore ha l'obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.

VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS RELATIVI A PERIODI DI FERIE 2021 PER EVITARE SANZIONI

Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro sono tenuti a verificare che siano state godute tutte le ferie maturate nell'anno 2021. È data facoltà CCNL di prolungare il termine di fruizione nonché di rinviare il godimento delle ferie, purché permanga il rispetto della natura stessa della tutela stabilita ex legis in ossequio all' art. 36 della Costituzione.

In ogni caso, il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (ad es.: in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata).

In caso di intervenuta sospensione del rapporto di lavoro, da cui derivi la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo, che dovrà essere individuato contemperando le esigenze dell'impresa e gli interessi del lavoratore.

È corretto, dunque, sostenere che il termine di fruizione si sospende per un periodo pari a quello dell'impedimento occorso. Il datore di lavoro e i lavoratori che, entro il 30 giugno

2023, non hanno completato l'effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell'anno 2021 sono obbligati a versare comunque la relativa contribuzione all'INPS.

L'importo dei contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute va aggiunto a quello corrispondente alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza delle stesse, dunque del mese di luglio, e il relativo versamento va eseguito entro il 20 agosto. Ciò non determina un azzeramento delle ferie maturate oltre 18 mesi prima, bensì l'insorgere di un obbligo contributivo del versamento all'INPS, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore, della intera contribuzione corrispondente.

OBBLIGO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

Il Ministero del Lavoro si è espresso sull'obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento ed è obbligato a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Il medico competente: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo soccorso.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

III. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2023 AL 15 MAGGIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile 2023 al 15 maggio 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
11 aprile	<p>FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO e A. PASTORE – Versamento dei contributi previdenziali e assistenza integrativa relativamente al trimestre precedente. INPS – Versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori domestici relativi al I trimestre 2023.</p>
17 aprile	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>CADIPROF – Versamento contributi CASAGIT – Denuncia e versamento contributi INPGI – Denuncia e versamento contributi lavoro dipendenti INPS – Versamento contributi Gestione Separata INPS – Versamento contributi lavoro dipendente INPS – Versamento contributi TFR al Fondo di tesoreria</p>

	<p>INPS EX-ENPALS – Imposta sugli intrattenimenti INPS EX-ENPALS – Versamento contributi mensili IRPEF – Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo e provvigioni. COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI</p>
<p>20 aprile</p>	<p>PREVINDAI - denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza. PREVINDAPI: denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo di previdenza Previndapi.</p>
<p>26 aprile</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.</p> <p>ENPAIA – Versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni corrisposte agli impiegati agricoli nel mese precedente e contestuale presentazione della rispettiva denuncia contributiva.</p>
<p>30 aprile</p>	<p>INPS – Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) INPS EX-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata COMUNICAZIONE ANNUALE LAVORI USURANTI – Trasmissione del modello LAV_US al Ministero del Lavoro con riguardo a lavoratori impegnati nel “<i>lavoro a catena</i>” e nel “<i>lavoro notturno</i>”.</p>
<p>2 maggio</p>	<p>Modello Iva TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2023.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).</p> <p>Dichiarazione Iva annuale Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2022.</p>
<p>15 maggio</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Contatti

Ana Maria Aparaschivei, Administrative Assistant
ana.aparaschivei@mazars.it

Gladys Pala, Administrative Assistant
gladys.pala@mazars.it

Mazars è una partnership internazionale e integrata, specializzata in revisione, contabilità, consulenza e servizi legali e fiscali*. Operando in oltre 90 paesi e territori in tutto il mondo ci affidiamo alle competenze di 44.000 professionisti – 28.000 nella partnership Integrate di Mazars e 16.000 nella Mazars North America Alliance – per assistere clienti di tutte le dimensioni ad ogni fase del loro sviluppo.

*dove consentito dalle leggi vigenti del paese

www.mazars.it

E-Newsletter è pubblicato da Mazars Italia. L'obiettivo di questa pubblicazione è quello di informare gli utilizzatori degli sviluppi in ambito contabile. E-Newsletter non può in alcun modo essere associato, in tutto o in parte, a un'opinione emessa da Mazars Italia. Nonostante l'attenzione meticolosa nella predisposizione di questa pubblicazione, Mazars Italia non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi errore o emissione contenuto in E-Newsletter. La redazione di questa edizione è stata completata il 20 Aprile 2023.

© Mazars - Tutti i diritti riservati